

Condizioni generali per la pubblicità televisiva sulle reti della SRG SSR

valido dal 1° gennaio 2023

1. CAMPO D'APPLICAZIONE E CONDIZIONI QUADRO CONTRATTUALI

1.1 Osservazioni generali

Leader del mercato dei media elettronici, Admeira AG commercializza in esclusiva la pubblicità televisiva diffusa dalla Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR (SSR o emittente TV) sulle sue reti TV, segnatamente spot, altre trasmissioni pubblicitarie di durata superiore e tipologie pubblicitarie particolari.

Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano i rapporti tra i committenti di pubblicità e Admeira AG.

Le prestazioni di Admeira AG sono definite nella versione aggiornata di queste CG, delle documentazioni di offerta (incl. condizioni) e delle offerte individuali di Admeira AG, nonché negli accordi specifici stipulati con i singoli committenti.

1.2 Forma Scritta

Le modifiche e le integrazioni al rapporto contrattuale, comprese le modifiche alla presente clausola, devono essere effettuate per iscritto per essere legalmente efficaci. Oltre alla firma autografa, è riconosciuta come forma scritta anche la firma avanzata in forma elettronica ("FES" in tedesco) tramite Skribble o un altro fornitore di firma elettronica. Lo stesso vale per la rinuncia al requisito della forma scritta.

1.3 Definizioni

Pubblicità

Per pubblicità s'intende qualsiasi annuncio pubblico diffuso nell'ambito degli spazi pubblicitari televisivi concessi a pagamento o con

controprestazione analoga, oppure a titolo di pubblicità propria, volto a incentivare la conclusione di negozi giuridici su merci o servizi, promuovere una causa o un'idea o produrre qualsivoglia altro effetto voluto dal committente o dalla stessa emittente TV.

Trasmissioni promozionali (televendite)

Le trasmissioni promozionali sono trasmissioni caratterizzate da offerte direttamente rivolte al pubblico in vista della conclusione di negozi giuridici sulle merci e i servizi presentati. Esse devono avere una durata minima di 15 minuti. Admeira AG non può stipulare contratti con i committenti pubblicitari per la trasmissione di televendite sulle reti SSR.

Committente

Per committente si intende una singola persona o impresa che pubblicizzi se stessa, i propri prodotti e/o servizi o i prodotti e/o servizi che commercia, anche nel caso in cui sia rappresentata da un'agenzia o da terzi (punto 1.5). In casi eccezionali, Admeira stipula i contratti direttamente con l'agenzia.

1.4 Condizioni quadro contrattuali

L'accordo tra il committente e Admeira AG acquista validità con la firma a conferma dell'ordinazione di tempo d'antenna pubblicitario ad Admeira AG oppure, dopo aver avuto accesso con password al sistema online «publiplan», mediante la prenotazione «a titolo definitivo» del tempo d'antenna desiderato e la sottoscrizione della trasmissione pubblicitaria.

Il contratto deve essere intestato a una persona fisica o giuridica e indicare con precisione l'oggetto della pubblicità televisiva.

1.5 Ordinazione di tempo d'antenna pubblicitario

Di regola Admeira AG conferma al committente (tranne in caso di prenotazioni con il sistema online «publiplan») le ordinazioni di tempo d'antenna per iscritto. L'ordinazione o l'offerta è giuridicamente vincolante non appena la successiva conferma scritta del committente giunge a Admeira AG oppure, se la prenotazione è stata effettuata con il sistema online «publiplan», alla definitiva sottoscrizione della trasmissione pubblicitaria. Se singole parti delle documentazioni di offerta, delle offerte o degli accordi dovessero risultare inapplicabili a norma di legge o di giurisprudenza, il committente e Admeira AG si dichiarano disposti a dar seguito all'accordo nel rispetto dello scopo originario («mutatis mutandis»).

1.6 Rappresentanza del committente

Se si fa rappresentare da terzi per la conclusione di un accordo con Admeira AG, il committente è tenuto a confermare, tramite la propria firma legalmente valida, di aver conferito al rappresentante tutti i poteri necessari per la sottoscrizione dell'accordo relativo alla pubblicità televisiva. Il rappresentante si impegna a presentare spontaneamente ad Admeira AG, prima delle trattative e comunque prima della sottoscrizione dell'accordo, una procura rilasciata dal committente e a riferire immediatamente a quest'ultimo i contenuti dell'intesa raggiunta con Admeira AG. Da parte sua, Admeira AG si riserva il diritto di prendere contatto con il committente e di trasmettergli una copia dell'accordo sottoscritto.

Nella procura rilasciata, il committente si impegna a comunicare tempestivamente ad Admeira AG l'eventuale revoca dell'incarico (procura) conferito al rappresentante.

Nel documento, il committente dichiara inoltre di assumersi la responsabilità dei contenuti dell'accordo, in particolare della

forma di pubblicità televisiva concordata, oltre che delle conseguenze di eventuali violazioni delle norme di legge. Il committente si dichiara altresì responsabile nei confronti di Admeira AG per il pagamento delle prestazioni elencate nell'accordo e il saldo delle relative fatture emesse da Admeira AG a carico del rappresentante.

Admeira AG non riconosce al rappresentante del committente alcuna indennità per il suo operato a favore del committente, eccezion fatta per la gestione elettronica delle prenotazioni del tempo d'antenna pubblicitario attraverso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan» di Admeira AG.

In caso di mancanza o di non validità della procura, l'agenzia risponde per le fatture aperte e i contenuti degli spot se ha prenotato il tempo d'antenna pubblicitario o fornito gli spot.

Il rappresentante o l'agenzia si impegna ad attenersi nei confronti del suo cliente agli obblighi di rendiconto e di trasmissione dei diritti di cui agli articoli 400 e 401 del diritto delle obbligazioni.

1.7 Prenotazione di Freespace

Su Suo incarico o su incarico della Sua agenzia, in osservanza delle condizioni concordate, Admeira AG prenota gli spot TV tramite il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan» nei blocchi pubblicitari ancora disponibili nei programmi TV della SSR. Admeira AG imposta quindi in «publiplan» gli spot TV aventi diritto al Freespace su «gratuito». Si riserva tuttavia il diritto di spostare alcune prenotazioni di spot TV riconducibili al Freespace in altri blocchi pubblicitari equivalenti, informando successivamente Lei o l'agenzia incaricata dell'esecuzione della campagna TV.

L'agenzia da Lei incaricata dell'esecuzione della campagna, in osservanza delle condizioni concordate, prenota gli spot TV tramite il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan» nei blocchi pubblicitari ancora disponibili nei programmi TV della SSR. L'agenzia contrassegna gli spot TV che beneficeranno del Freespace, quindi Admeira AG li imposta in «publiplan» su «gratuito». Admeira AG si riserva tuttavia il diritto di spostare alcune prenotazioni di spot TV riconducibili al Freespace in altri blocchi pubblicitari equivalenti, informando successivamente l'agenzia incaricata dell'esecuzione della campagna TV.

1.8 Eliminazione delle rimanenze

Qualora un inventario non sia più commercializzato da Admeira AG, quest'ultima è espressamente liberata dall'obbligo di prestazione dei crediti per compensazione di prestazioni, Freespace o altre condizioni (eventualmente ancora dovuti). A tal proposito, il partner contrattuale non può avanzare diritti o pretese di alcun tipo nei confronti di Admeira AG.

2. CONDIZIONI QUADRO FISSATE PER LEGGE

2.1 Pubblicità per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici nonché per medicinali

La pubblicità per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici nonché la pubblicità di medicinali sono disciplinate, oltre che dai documenti sopra menzionati, da speciali condizioni quadro (vedi opuscoli «Pubblicità dei medicinali» e «Condizioni speciali per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici» nella documentazione Admeira AG oppure su www.admeira.ch).

2.2 Pubblicità televisiva vietata

In particolare, sono vietate

- la pubblicità per il tabacco;
- la propaganda per partiti politici, persone che ricoprono cariche politiche o candidate a tali cariche, temi che sono oggetto di iniziative popolari;
- la propaganda per religioni e per istituzioni e persone che le rappresentano;
- la pubblicità per medicinali soggetti a ricetta medica;
- la pubblicità rivolta a minorenni o nella quale essi vi figurano e che approfitta della loro inesperienza e/o ne compromette lo sviluppo fisico o mentale;
- la pubblicità non veritiera o equiparabile a concorrenza sleale;
- la pubblicità che svilisce convinzioni religiose o politiche;
- la pubblicità che incita a un comportamento pericoloso per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale;
- la pubblicità per le bevande alcoliche sottoposte alla legge sull'alcool in vigore. La pubblicità per le bevande leggermente alcoliche come vino e birra è invece consentita nei programmi delle emittenti TV della SSR, ma sottosta a disposizioni di legge particolari e alle direttive editoriali della stessa SSR.

2.3 Personale di programma e candidati a cariche pubbliche

Il personale fisso dell'emittente TV nonché le persone candidate a cariche pubbliche o che ne detengono una non sono autorizzate – a partire dalla data della nomina – a partecipare a pubblicità televisiva né in video né in audio.

Nel caso di esperti e altri consulenti che compaiono regolarmente o temporaneamente sugli schermi dell'emittente TV, si possono applicare particolari restrizioni alla partecipazione in pubblicità televisive nei programmi della SSR. Le campagne pubblicitarie che prevedono il coinvolgimento di tali personalità vanno discusse in dettaglio con Admeira AG anticipatamente o comunque prima della fase di realizzazione della trasmissione pubblicitaria prevista.

2.4 Rispetto delle norme di legge

La responsabilità in ordine alle disposizioni legali in materia di concessione compete esclusivamente all'emittente TV. Il committente è l'unico responsabile della pubblicità televisiva e dei relativi contenuti forniti ad Admeira AG ai fini della pubblicazione.

Il committente si impegna a verificare e a garantire la legalità della propria pubblicità televisiva, dei contenuti, dei prodotti e di altre informazioni.

Qualora Admeira AG o la SSR, inclusi relativi dirigenti o collaboratori, dovessero essere chiamate a rispondere in sede penale, civile o amministrativa dell'illegittimità di informazioni dell'inserzionista o dell'agenzia, o per la mancata autorizzazione da parte di terzi, il committente solleva gli interessati da ogni responsabilità e li tiene indenni e manlevati.

3. CONTROLLO DELLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA DA PARTE DI ADMEIRA AG

3.1 Principio

Admeira AG non è tenuta a verificare la conformità alla legge, l'esattezza, l'attualità, la completezza, la qualità e/o la correttezza dei contenuti messi a disposizione per la pubblicità televisiva e non fornisce alcuna garanzia in tal senso. Tuttavia, Admeira AG si riserva di controllare la legalità del contenuto della pubblicità televisiva e la sua compatibilità con le limitazioni editoriali. I committenti possono far visionare gratuitamente gli storyboard della pubblicità televisiva prevista.

In casi isolati, Admeira AG è inoltre autorizzata a inoltrare materiale pubblicitario alle autorità competenti col fine di farlo valutare e ottenere un parere sulla sua legittimità.

Ciò non cambia la loro responsabilità ai sensi dei punti 2.4 e 8 delle presenti CG.

3.2 Rifiuto di pubblicità televisiva

Admeira AG si riserva di rifiutare la messa in onda di pubblicità televisiva che considera lesiva dell'attività o dell'immagine propria e/o dei programmi TV, che contiene messaggi impliciti di tipo politico o religioso ovvero persegue obiettivi contrari al buon costume. Anche nel caso di contratti vincolanti (impegni fissi), Admeira AG ha il diritto di rifiutare o restituire la pubblicità televisiva che non rispetta le disposizioni di legge, le direttive editoriali dell'emittente TV e/o le CG di Admeira AG. Admeira AG si riserva inoltre il diritto, in casi giustificati, di limitare il numero e la programmazione oraria delle trasmissioni pubblicitarie.

Admeira AG è altresì autorizzata a rifiutare o restituire in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza preavviso né confronto con il committente e con effetto immediato, ogni eventuale contenuto pubblicitario inadeguato o illegittimo del committente (come, in particolare, scene di violenza, contenuti pornografici e razzisti; incitazioni alla violenza o a compiere reati: giochi e scommesse che violino la legge federale sui giochi in denaro; contenuti lesivi dei diritti di terzi come diritti d'autore, del marchio, di design, dei brevetti o della personalità; contenuti che violino la legge contro la concorrenza sleale o norme rilevanti in materia di pubblicità, come quelle su tabacco, alcol, medicinali e prodotti alimentari). Quanto precede non consente in nessun caso al committente di avanzare diritti nei confronti di Admeira AG.

4. SEPARAZIONE TRA PROGRAMMI E PUBBLICITÀ

È lecito rimandare alla pubblicità televisiva su altri supporti pubblicitari soltanto indicando esplicitamente su quali emittenti TV viene trasmessa. Sono vietate le rappresentazioni (contenuto, scenografia, ecc.) e le formulazioni che cercano di identificare la pubblicità televisiva con l'emittente TV, i suoi programmi o i suoi collaboratori. La pubblicità televisiva deve distinguersi, sotto ogni aspetto, dai programmi dell'emittente TV.

È vietato l'uso dei marchi e/o dei logotipi delle emittenti TV in qualsiasi forma.

5. DIRITTI DI PROTEZIONE, NUMERO SUIISA, DIRITTI DI PROTEZIONE, NUMERO SUIISA, REQUISITI TECNICI E VERSIONI LINGUISTICHE

5.1 Diritti di protezione

Il committente è l'unico responsabile della liceità di utilizzo della sua trasmissione pubblicitaria (audio/video).

Il committente è tenuto a procurarsi in nome e per conto proprio tutti i diritti necessari alla produzione della trasmissione pubblicitaria e a garantire di possedere tutti i diritti per l'inserimento del mezzo pubblicitario nei supporti pubblicitari prenotati.

Il committente trasferisce ad Admeira AG tutti i diritti d'autore, i diritti di protezione affini e gli altri diritti necessari per l'utilizzo della pubblicità (ad eccezione dei diritti di diffusione SUIISA), in particolare i diritti di riproduzione, diffusione, trasmissione, trattamento, inserimento in una banca dati e relative consultazioni, nella misura necessaria per l'esecuzione del mandato pubblicitario in termini temporali, spaziali e di contenuti. Trasmette inoltre i corrispondenti diritti di sublicenza all'emittente TV.

Il partner contrattuale accorda ad Admeira AG il diritto di apporre, ove necessario, ai mezzi pubblicitari la dicitura «Pubblicità» o simile, di conservare copie della pubblicità e, se indispensabile per l'esecuzione del mandato, di permetterne ad Admeira AG la consultazione tramite una banca dati.

Il committente o l'agenzia autorizzano Admeira a sottoporre per valutazione lo strumento pubblicitario all'autorità competente (p. es. Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Swissmedic, Comlot, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP), qualora Admeira abbia dubbi sull'ammissibilità giuridica dello strumento pubblicitario.

Il committente solleva Admeira AG da qualsiasi pretesa da parte di terzi determinata da un'eventuale violazione dei loro diritti (inclusi i costi di difesa giuridica). Da parte sua, Admeira AG si impegna a informare tempestivamente il committente di eventuali pretese avanzate da terzi.

5.2 Numero SUIISA e diritti di diffusione

Il committente deve procurarsi un numero SUIISA, inclusa autorizzazione SUIISA, per ciascuna trasmissione pubblicitaria (incluse quelle non contenenti musiche protette dai diritti d'autore) anche a fronte di differenze minime rispetto a trasmissioni pubblicitarie già andate in onda per il prodotto o il servizio in questione. I relativi requisiti sono illustrati dettagliatamente nel documento informativo «Contratti e diritti d'autore della SUIISA» su www.admeira.ch.

Admeira AG ovvero l'emittente TV acquisiscono i diritti di diffusione di musiche protette dai diritti d'autore (SUIISA «Tariffa A 2018 per la SRG SSR») ed esonerano, a tal proposito, il committente da eventuali pretese della SUIISA.

5.3 Approvazione di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Per la pubblicità dei medicinali e/o di altri dispositivi medici occorre presentare ad Admeira AG, nella misura prescritta, la corrispondente «decisione finale» di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (vedi documento informativo «Pubblicità di medicinali in TV» su www.admeira.ch).

5.4 Requisiti tecnici

Le trasmissioni pubblicitarie televisive e i relativi supporti devono corrispondere alle norme tecniche prescritte da Admeira AG (vedi «Produzione e consegna di spot TV» su www.admeira.ch).

5.5 Versioni linguistiche

Per ciascuna regione linguistica nella quale è prevista la diffusione della pubblicità televisiva, il committente deve mettere a disposizione di Admeira AG un supporto di trasmissione nella lingua corrispondente, ineccepibile dal punto di vista linguistico.

6. SCADENZE

6.1 Indicazione del numero SUIZA

Il committente comunica ad Admeira AG il numero SUIZA della trasmissione pubblicitaria da mandare in onda, di regola cinque giorni lavorativi prima della diffusione. È inoltre responsabile di ottenere l'autorizzazione SUIZA non più tardi di tre giorni lavorativi prima della messa in onda della trasmissione pubblicitaria.

6.2 Consegna delle trasmissioni pubblicitarie

La trasmissione pubblicitaria – di qualità tecnica impeccabile e conforme alle disposizioni di legge e alle condizioni di Admeira AG – deve giungere ad Admeira AG con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla prima messa in onda.

6.3 Conseguenze in caso di inosservanza delle scadenze

Se la trasmissione pubblicitaria arriva in ritardo ad Admeira AG, quest'ultima può non garantire la messa in onda della pubblicità televisiva. In tal caso, Admeira AG è legittimata a occupare diversamente lo spazio pubblicitario appositamente pianificato.

6.4 Restituzione della trasmissione pubblicitaria

L'obbligo di custodire le trasmissioni pubblicitarie cessa per Admeira AG quattro mesi dopo l'ultimo passaggio nell'anno contrattuale. Trascorso questo termine e su richiesta del committente, le trasmissioni pubblicitarie vengono restituite al committente stesso o al suo rappresentante previa liberatoria da qualsiasi pretesa di terzi.

Le trasmissioni pubblicitarie non richieste vengono eliminate da Admeira AG secondo modalità ecocompatibili.

6.5 Messa a disposizione di terzi delle trasmissioni pubblicitarie e dei dati relativi ai blocchi pubblicitari

Dopo la prima messa in onda di una trasmissione pubblicitaria, Admeira AG è autorizzata a metterla a disposizione di terzi, su supporto video e/o online nel suo archivio, esclusivamente per scopi di informazione e documentazione. Inoltre Admeira AG è autorizzata a usare nella sua documentazione promozionale immagini tratte da pubblicità televisiva trasmessa. Anche per questo tipo di utilizzo Admeira AG è esonerata da eventuali pretese derivanti da diritti d'autore e altri diritti di protezione affini (punto 5.1 CG).

Admeira AG è autorizzata a mettere a disposizione di un istituto di ricerche di sua scelta i dati concernenti i blocchi pubblicitari (committenti, prodotti pubblicizzati, date di diffusione, durata e prezzi lordi degli spot ecc.) allo scopo di ottenere statistiche pubblicitarie significative per il mercato svizzero. L'istituto in questione è tenuto a garantire la massima riservatezza nella custodia dei dati.

7. PREZZI, FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

7.1 Prezzi

La pubblicità televisiva è fatturata in franchi svizzeri ai prezzi pattuiti e maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

La durata di proiezione della pubblicità televisiva è misurata in base alla sua lunghezza esatta, sulla base di 25 immagini al secondo. Per il calcolo della durata valgono la prima e l'ultima modulazione dell'immagine e/o dell'audio. I secondi incompleti vengono arrotondati. Il calcolo è basato sulle tariffe che Admeira AG ha concordato con il committente per ciascuna unità di tempo.

I prezzi offerti o pattuiti da Admeira AG nelle ordinazioni firmate di tempo d'antenna pubblicitario e/o nelle offerte accettate e conferme firmate di contratti si basano sul palinsesto delle rispettive emittenti televisive.

Fatti salvi accordi in deroga stipulati per iscritto tra le parti, Admeira AG non è responsabile del raggiungimento di un dato indice di ascolto della pubblicità televisiva.

Eventuali modifiche di prezzo seguono quanto indicato al punto 12.

7.2 Riporto di tempo d'antenna pubblicitario

Fatti salvi accordi in deroga stipulati per iscritto tra le parti, il riporto all'anno civile successivo del tempo d'antenna pubblicitario concesso da Admeira AG sulla base di condizioni speciali – ad es. in forma di freespace – è in linea di principio escluso.

Per freespace si intende il tempo d'antenna pubblicitario supplementare messo gratuitamente a disposizione da Admeira AG compatibilmente alle disponibilità del momento.

Admeira è autorizzata a informare mensilmente in merito al credito dovuto per la compensazione delle prestazioni e a impiegarlo autonomamente in assenza di un riscontro da parte del destinatario entro 14 giorni. Eventuali crediti di compensazione delle prestazioni non percepiti decadono alla fine dell'anno civile senza ulteriori diritti.

A tal proposito vale inoltre quanto indicato nel documento informativo «Prezzi e prestazioni sulle reti della SRG SSR», disponibile su admeira.ch.

7.3 Commissione per consulenza e altre indennità

Conformemente alle usanze del settore in Svizzera, Admeira AG riconosce a tutti i committenti pubblicitari una commissione per consulenza. Admeira AG può concedere alle agenzie media/pubblicitarie e ad altri intermediari incaricati dai committenti pubblicitari un'indennità per la gestione elettronica delle prenotazioni del tempo d'antenna pubblicitario attraverso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan».

A questo scopo, le agenzie e gli intermediari interessati sono chiamati a sottoscrivere un accordo integrativo annuale con Admeira AG in cui sono regolate in dettaglio le condizioni che permettono di avere diritto a tale indennità.

7.4 Fatturazione

Di regola, la pubblicità televisiva è fatturata mensilmente dopo la messa in onda.

7.5 Termine di pagamento / Ritardo nel pagamento

Salvo diversi accordi tra le parti, le singole fatture devono essere saldate per intero entro 30 giorni dalla loro emissione. In caso di ritardo nel pagamento, Admeira si riserva la facoltà di esigere una tassa di 20 franchi per ciascun sollecito.

In caso di ritardo nel pagamento sono fatturati al committente i normali interessi di mora previsti dalla legge nonché le spese di incasso. Se, malgrado un sollecito, il committente non paga una o più fatture, Admeira AG ha il diritto di disdire con effetto immediato il mandato pubblicitario (recesso per motivi gravi ai sensi del punto 10.4).

In caso di ritardo nel pagamento Admeira AG è autorizzata a interrompere con effetto immediato la messa in onda pianificata della pubblicità televisiva del committente. Il diritto al pagamento resta comunque valido anche per tali prestazioni non fornite.

7.6 Pagamento anticipato / Prestazioni di sicurezza

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 7.4, Admeira AG si riserva il diritto di emettere fatture mensili anticipate per i mandati pubblicitari. Salvo diversi accordi tra le parti, tali fatture anticipate vanno saldate una settimana prima della messa in onda della pubblicità televisiva. Se questo termine di pagamento non viene rispettato, Admeira AG può sospendere senza preavviso la diffusione della pubblicità televisiva pianificata. In tal caso, il committente resta obbligato al pagamento dell'intera somma concordata e risponde degli eventuali ulteriori danni.

Admeira AG ha la facoltà di subordinare altre prestazioni a pagamenti anticipati o prestazioni di sicurezza, in particolare:

- in caso di ritardo nel pagamento da parte del committente ai sensi del punto 7.5;
- se Admeira AG viene a conoscenza del fatto che il committente incontra difficoltà nei pagamenti o che la sua situazione economica è considerevolmente peggiorata.

7.7 Divieto di compensazione

Il committente non è autorizzato a compensare le somme dovute con eventuali crediti nei confronti di Admeira AG.

8. GARANZIE E RESPONSABILITÀ

8.1 Garanzie

Admeira AG garantisce la migliore riproduzione possibile della pubblicità televisiva, sulla base degli standard tecnici del momento. Il committente prende comunque atto che la conformità allo stato della tecnica non assicura di riprodurre sempre la pubblicità televisiva priva di difetti.

Admeira AG non garantisce la disponibilità ininterrotta e ineccepibile della pubblicità televisiva.

Admeira AG non è tenuta a verificare la conformità alla legge, l'esattezza, l'attualità, la completezza, la qualità e/o la correttezza dei contenuti messi a disposizione per la pubblicità televisiva e non fornisce alcuna garanzia in tal senso.

Infine, Admeira AG non garantisce l'esattezza, l'attualità e la completezza delle informazioni accessibili tramite i supporti pubblicitari dell'emittente TV.

8.2 Danni diretti e indiretti

Admeira AG risponde in modo illimitato dei danni (diretti) da essa provocati intenzionalmente o per colpa grave. In caso di colpa lieve, Admeira AG risponde invece illimitatamente dei danni a persone e, fino al controvalore della prestazione fornita al committente, ma con un massimo di 30 000 franchi per sinistro, dei danni materiali.

È esclusa qualsiasi responsabilità per danni indiretti e per eventuali perdite di guadagno. Sono fatte salve le disposizioni di legge vincolanti.

Qualora sia tenuta a un risarcimento danni, Admeira AG deve porsi nei confronti del committente come se il contratto non fosse mai stato concluso (interesse negativo). In tal caso, è escluso qualsiasi risarcimento danni per inadempimento contrattuale.

8.3 Danni per motivi non imputabili ad Admeira AG

La responsabilità di Admeira AG è esclusa se la fornitura della prestazione è temporaneamente interrotta, del tutto o in parte limitata o impossibilitata per cause di forza maggiore. Per cause di forza maggiore si intendono, tra le altre, le interruzioni di energia elettrica e i software dannosi (ad es. attacco di virus).

Admeira AG non è in alcun caso responsabile degli abusi da parte di terzi (ad es. pirati informatici, diffusori di virus ecc.), delle lacune di sicurezza delle reti di telecomunicazione e di Internet nonché dei costi di eventuali prestazioni di assistenza del committente o di terzi da esso incaricati.

8.4 Spostamento e cancellazione di pubblicità televisiva

L'orario convenuto per la messa in onda di pubblicità televisiva è indicativo e viene rispettato nei limiti del possibile.

Se, per motivi imputabili al committente (in particolare pubblicità televisiva illecita), la pubblicità televisiva non può andare in onda agli orari concordati, l'interessato non può esigere alcun risarcimento danni o far valere qualsiasi altra pretesa nei confronti di Admeira AG. Egli resta in ogni caso tenuto a versare l'intero importo concordato contrattualmente.

Qualora invece una pubblicità televisiva sia cancellata del tutto o in parte, anche per responsabilità di Admeira AG o dell'emittente TV o in seguito a guasti tecnici, essa verrà anticipata o posticipata nella misura del possibile. Tale slittamento viene comunicato al committente quanto prima.

Se né l'anticipo né il posticipo della pubblicità televisiva sono possibili a condizioni uguali o simili, Admeira AG rimborsa il valore pattuito della pubblicità televisiva cancellata.

9. PROTEZIONE DEI DATI

Per Admeira AG la protezione e la sicurezza dei dati hanno la massima priorità. Nel trattamento dei dati personali, Admeira AG si attiene alla vigente legislazione svizzera ed europea in materia di protezione dei dati.

Il committente garantisce ad Admeira AG il pieno rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e conferma,

in particolare, che tutti i dati personali da lui messi a disposizione sono stati rilevati in conformità alla legge e possono essere utilizzati da Admeira AG per l'adempimento del mandato conferito.

Admeira AG tratta i dati del committente per l'erogazione di prestazioni nel quadro dell'accordo. Inoltre rileva, tratta e archivia tali dati su incarico della SSR per l'acquisizione di pubblicità televisiva. Il committente acconsente che Admeira AG li inoltri alla SSR e alle sue emittenti e che Admeira AG, la SSR e le sue emittenti li trattino e archivino internamente ai seguenti scopi:

- per adempiere le obbligazioni contrattuali e garantire prestazioni di alta qualità;
- per curare e sviluppare i rapporti con il cliente;
- per la fatturazione;
- per consentire ad Admeira AG di onorare l'incarico di acquisizione di pubblicità televisiva;
- a fini di marketing, segnatamente per predisporre offerte su misura. Il committente ha la facoltà di limitare o impedire l'utilizzo dei propri dati a fini di marketing.

Admeira AG e la SSR trasmettono i dati del committente a organi o enti statali solo se ciò è previsto dalla legge o risulta necessario

per accertare la conformità legale dei contenuti della pubblicità televisiva. In particolare, Admeira AG e la SSR comunicano i dati del

committente alle autorità di vigilanza solo su loro esplicita richiesta e nel quadro di misure e/o di una procedura di vigilanza.

10. DURATA DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RECESSO, SPOSTAMENTO E DISDETTA

10.1 Durata del contratto

La data di decorrenza e la durata del contratto sono determinate dal mandato pubblicitario.

10.2 Termine dei contratti a durata determinata

In caso di durata fissata nel mandato pubblicitario, il contratto termina automaticamente alla naturale scadenza.

10.3 Diritto di recesso / Risoluzione

Se è stata effettuata una prenotazione e se le parti non hanno convenuto diversamente, il committente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto stipulato con Admeira AG. Se il recesso o l'annullamento di alcune prestazioni avviene per una prenotazione «fissa» o meno di 30 giorni di calendario dalla prima diffusione della pubblicità TV, Admeira AG fattura al committente, 12 settimane dopo il recesso o l'annullamento, una pena convenzionale soggetta a IVA in base allo schema seguente, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

<u>Periodo prima della diffusione della campagna o dell'annullamento delle prestazioni</u>	<u>Penaconven</u>
29-21 giorni di calendario dalla prima diffusione	50 %
20-14 giorni di calendario dalla prima diffusione	75 %
meno di 14 giorni di calendario dalla prima diffusione	100 %

L'importo della pena convenzionale si basa sul valore netto in franchi svizzeri della campagna (la commissione per consulenza non viene concessa e va aggiunta l'IVA). La pena convenzionale è esigibile entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura. Admeira AG rinuncia alla pena convenzionale se, entro 12 settimane dalla data dell'annullamento, il committente reinveste il valore netto-netto del tempo d'antenna pubblicitario annullato in un nuovo mandato pubblicitario fisso.

10.4 Recesso per motivi gravi

Admeira Broadcast AG si riserva in ogni caso il diritto di recedere dal contratto per motivi gravi con effetto immediato. Per motivi gravi si intendono, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:

- un ritardo nel pagamento da parte del committente ai sensi del punto 7.5;
- una violazione delle presenti CG o di altre norme deontologiche;

In caso di recesso per motivi gravi con effetto immediato, Admeira AG ha il diritto di sospendere senza indugio la diffusione della pubblicità televisiva e si riserva la facoltà di richiedere un risarcimento danni e avanzare ulteriori pretese.

In caso di recesso per motivi gravi con effetto immediato, il committente, oltre a rispettare gli ulteriori obblighi di legge, è tenuto a rimborsare ad Admeira AG la differenza tra gli sconti quantitativi eventualmente concessi e lo sconto calcolato sui volumi effettivamente forniti.

In caso di apertura di una procedura da parte delle autorità di vigilanza o a causa di una delibera amministrativa e/o una direttiva dell'emittente TV, Admeira AG è autorizzata a recedere dal contratto con effetto immediato e a sospendere senza indugio la diffusione della pubblicità televisiva concordata. Qualora Admeira AG receda dal contratto, le prestazioni del committente sono ridotte in proporzione. Dalla cessazione straordinaria del rapporto contrattuale non derivano pretese nei confronti di Admeira AG.

11. TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI

Le parti contraenti possono trasferire a terzi i loro diritti e doveri contrattuali solo previa autorizzazione scritta della controparte. È sollevato dall'obbligo di autorizzazione solo il trasferimento dell'intero contratto a un eventuale successore legale e/o all'interno del gruppo aziendale. Tale trasferimento deve tuttavia essere comunicato per iscritto alla controparte.

12. MODIFICHE

Admeira AG si riserva la facoltà di modificare o adeguare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali e si impegna a informare in merito il committente almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove condizioni generali.

Admeira AG si riserva la facoltà di variare i prezzi e di modificare in qualsiasi momento gli spazi pubblicitari messi a disposizione nonché di sopprimerli del tutto o in parte dalla propria offerta.

Fatti salvi accordi in deroga stipulati tra le parti, Admeira AG è autorizzata a ritoccare i prezzi offerti o pattuiti nelle ordinazioni di tempo d'antenna pubblicitario e/o nelle offerte accettate e conferme firmate di contratti fino a cinque giorni prima della messa in onda pianificata della pubblicità televisiva. In caso di modifica dei prezzi, Admeira AG è tenuta a informare subito e formalmente il committente, indicandone i motivi. Il committente ha un giorno lavorativo di tempo

per dichiarare se è d'accordo con la messa in onda della pubblicità televisiva alle nuove condizioni oppure se intende cambiare la prenotazione.

La dichiarazione deve essere formale. Se il committente lascia trascorrere il termine, la pubblicità televisiva in questione va in onda all'orario originariamente fissato e alle nuove condizioni. Eventi sportivi selezionati o singoli blocchi pubblicitari sportivi possono subire adeguamenti dei prezzi a breve termine (meno di 5 giorni lavorativi prima della trasmissione prevista), ad esempio quando la nazionale svizzera, atlete e atleti svizzeri ecc. si qualificano per la fase successiva di una competizione. Questi eventi sportivi o singoli blocchi pubblicitari sportivi verranno comunicati di volta in volta nella fase preliminare (prima dell'apertura delle prenotazioni). Per tali prenotazioni non è previsto alcun diritto di recesso.

13. RISERVTEZZA

Admeira AG, il committente e ogni eventuale rappresentante ai sensi del punto 1.5 si impegnano a trattare con riservatezza qualsiasi informazione non pubblicamente nota o accessibile. Tale accordo entra in vigore non appena le parti vengono a conoscenza di informazioni riservate, indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, ed è valido anche dopo il periodo contrattuale, fatta eccezione per i dati destinati alle statistiche pubblicitarie di cui al punto 6.5.

Il committente si impegna a divulgare informazioni confidenziali, segreti industriali e d'affari e in particolare la documentazione contrattuale e di offerta (volume del tempo d'antenna pubblicitario, condizioni relative a prezzo e pagamento, piani inerenti a trasmissioni, controllo dei risultati ecc.) solo a consulenti e/o auditor che hanno sottoscritto e osservano la dichiarazione di

autoimpegno volontario redatta dall'associazione Utenti Svizzeri Pubblicità (USP) intitolata «Freiwillige Selbstverpflichtungserklärung zur Erstellung methodisch korrekter und transparenter datenpoolbasierter TV Konditionenbenchmarks für den Schweizer Markt». In tal caso il committente si impegna a informare Admeira AG prima di divulgare dati a consulenti e/o auditor. Il committente si impegna inoltre a rammentare a eventuali rappresentanti il carattere confidenziale di queste informazioni e di riportarlo nei relativi accordi.

La violazione del presente accordo di riservatezza da parte del committente o di eventuali rappresentanti prevede una penale pari a 50 000 franchi.

14. DIRITTO VIGENTE E FORO GIURIDICO

Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero con l'espressa esclusione della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionali di merci (diritto di compravendita di Vienna). Il foro competente esclusivo è quello della città di Berna (Svizzera).